Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 63**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(1173)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì, 24 febbraio 1965, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Andre Mandi il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica democratica del Congo.

(1330)

Sabato 27 febbraio 1965, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Casimir Brou, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Costa d'Avorio.

(1435)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1634.

Istituzione in Hanko (Finlandia) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 2ª categoria in Helsinki.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Hanko (Finlandia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 2ª categoria in Helsinki.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1635.

Istituzione in Albany (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Albany (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Albany (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 114.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.

Art. 2.

La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.

Sono comprese altresì le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.

L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

Art. 3.

Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto delle percentuali riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 4.

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ove sia integralmente destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che, non rientrando nella competenza della Regione, sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, le singole Intendenze di finanza operanti nella Regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti Sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2.

Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede l'Intendenza di finanza di Trieste per l'intero territorio regionale.

La corresponsione di dette quote alla Regione viene disposta a cura delle predette Intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti d'importo.

Art. 6.

La facoltà di visione degli accertamenti tributari, prevista dall'art. 53, primo comma, dello Statuto, deve intendersi riferita ai tributi devoluti per quota alla Regione.

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli uffici finanziari situati nel territorio della Regione, derivanti dalla applicazione del primo comma dell'art. 53 dello Statuto, si svolgono per il tramite delle competenti Intendenze di finanza.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalità di esecuzione dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Con tale decreto saranno altresì determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.

Art. 8.

La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, può essere assegnato alle Provincie ed ai Comuni, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalità dell'assegnazione medesima.

Art. 9.

Le modalità per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonchè per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno stabilite con decreti dei Ministri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Norme transitorie e finali

Art. 10.

Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione, per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente articolo 1, delle somme spettanti alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto.

Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvederà al versamento alla Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate, previa trattenuta delle anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.

Art. 11.

Il bilancio relativo al primo esercizio finanziario sarà approvato con legge regionale entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Fino a quando non avrà istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilità speciale intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste.

A detta contabilità speciale sono versate le quote di tributi erariali liquidate dalle Intendenze di finanza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 13.

Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione delle quote fisse di proventi erariali indicate nell'articolo 49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

La liquidazione delle spese di cui al precedente comma sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.

Art. 14.

Dal computo delle somme spettanti alla Regione in base al presente decreto sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati nell'art. 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1964.

Art. 15.

Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione di cui all'art. 57 dello Statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1965.

Approvazione dell'accordo sindacale 26 gennaio 1965, recante modifiche al regolamento organico per il personale navigante di Stato Maggiore delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia », « Adriatica ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1963, con cui è stato approvato il regolamento organico 1° gennaio 1963 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia »;

Visto l'accordo sindacale 26 gennaio 1965, stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori del mare (FILM-CGIL, FILM-CISNAL, FEDERSINDAN SANUMS, UIL, Associazione nazionale medici di bordo della Marina mercantile, Unione nazionale italiana capitani di lungo corso, Unione nazionale italiana capitani di macchina, queste due ultime assistite dalla FILM-CISL) e la Federazione italiana dell'armamento di linea, assistita dall'Associazione sindacale Indesind, che apporta modifiche al regolamento organico 1° gennaio 1963, succitato;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge del 26 dicembre 1936, n. 2164;

Decreta:

E' approvato l'accordo sindacale 26 gennaio 1965, di cui è cenno nella premessa, e si autorizza la sua applicazione al personale navigante di Stato Maggiore delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia », « Adriatica ».

Roma, addì 1° febbraio 1965

(1547) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Biennale internazionale Imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare - IPACK IMA », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella IV Biennale internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare - IPACK IMA che avrà luogo a Milano dall'11 al 17 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Classificazione tra le comunali di due strade nei comuni di Marano sul Panaro e Castelvetro (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere numeri 46 e 47 entrambe in data 13 maggio 1963, del comune di Marano sul Panaro (Modena) e n. 77 del 1° agosto 1960 del comune di Castelvetro (Modena) con le quali i suddetti Comuni hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

1) *Rio Piccolo* che collega la frazione Villabianca al comune di Marano sul Panaro (km. 2,802) scorrente nel territorio del comune di Marano sul Panaro;

2) *Rio Guerro* dal rio Traiano alla località Lo Spino (km. 6,852), scorrente nei territori dei comuni di Marano sul Panaro e Castelvetro;

Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le dette strade ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali ed incluse negli elenchi delle strade dei rispettivi Comuni le strade:

1) *Rio Piccolo* che collega la frazione Villa Bianca al comune di Marano sul Panaro km. 2,802 (inclusa nell'elenco del comune di Marano sul Panaro);

2) *Rio Guerro* da rio Traiano alla località Lo Spino di km. 6,852 (inclusa negli elenchi delle strade dei comuni di Marano sul Panaro e Castelvetro di Modena per i relativi tratti ricadenti nel loro territorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di alcune tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 agosto 1959:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Alberto Bartolini, nato a Milano il 16 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 28 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1540)

Il dott. Arduino Cerquatti, nato a Nepi (Viterbo) il 23 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Roma il 14 agosto 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1542)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Trifogli, nato a Ferentino (Frosinone) il 9 settembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 13 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1543)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 354, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 14 agosto 1964 dal sig. Carlo Enderle, nato a Roma il 22 marzo 1892, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Romania ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(1594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi dell'11 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,83	624,80	624,80	624,80	624,87	624,82	624,79	624,80
$ Can.	577,99	577,60	578 —	577,70	577,60	577,75	577,85	578 —	577,80	577,75
Fr Sv.	144,37	143,70	143,75	143,75	143,75	143,74	143,77	143,90	143,70	143,70
Kr D.	90,35	90,35	90,35	90,33	90,25	90,36	90,35	90,35	90,36	90,35
Kr N.	87,34	87,34	87,35	87,3350	87,30	87,33	87,345	87,35	87,33	87,32
Kr Sv.	121,60	121,64	121,63	121,65	121,60	121,66	121,66	121,62	121,61	121,60
Fol.	173,57	173,53	173,55	173,5250	173,50	173,53	173,545	173,51	173,54	173,50
Fr. B.	12,58	12,59	12,5880	12,59	12,58	12,59	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,51	127,51	127,45	127,51	127,52	127,50	127,51	127,51
Lst.	1744,85	1744,40	1744,35	1744,50	1744 —	1744,90	1744,75	1745 —	1744,95	1745,10
Dm. occ.	157,13	157,10	157,09	157,075	157,05	157,13	157,09	157,15	157,13	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,19	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,77	21,7650	21,80	21,77	21,755	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli dell'11 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	577,775
1 Franco svizzero	143,76
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,655
1 Fiorino olandese	173,535
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1744,625
1 Marco germanico	157,082
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma nei giorni 12 e 13 aprile 1965 con inizio alle ore 9 nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 marzo 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

(1521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) carriera direttiva - nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri - Firenze. (Rettifiche).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1964, registro n. 42, foglio n. 383, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) carriera direttiva nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri - Firenze;
Considerato che nell'art. 1 è stata omessa l'indicazione relativa al possesso della laurea in fisica, fra le altre richieste ai fini dell'ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 42, foglio numero 383, è rettificato come segue:

« E' aperto un concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) — carriera direttiva — nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri Firenze.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria, matematica e fisica, fisica, matematica ».

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.

La domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1964
Registro n. 83, *foglio n.* 288

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(513)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a trentuno posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 aprile 1965, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte di lingua tedesca e di lingua italiana si svolgeranno in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, il giorno 22 aprile 1965, con inizio alle ore 8.

(1603)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale del 6 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1965, con inizio alle ore 8.

(1601)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di aiuto assistente *in prova nella carriera* esecutiva del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale del 27 aprile 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3 e 4 maggio 1965, con inizio alle ore. 8.

(1602)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto interministeriale 27 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 230, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto interministeriale 27 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 agosto 1964.

(1531)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1965, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 240, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 29 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 19 agosto 1964.

(1532)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per un posto di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, indetto con decreto interministeriale 27 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 228, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, bandito con decreto interministeriale 27 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 agosto 1964.

(1533)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso speciale per esami e per *titoli ad aiuto* applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1963.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie della Stato n. 3 del 15 febbraio 1965 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del concorso speciale per esami e per titoli ad aiuto applicato in prova, in detto con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 161.

(1565)

Avviso *relativo alla pubblicazione* della graduatoria di merito del concorso speciale per esami e per titoli ad aiuto applicato *stenodattilografo in prova*, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1963.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie della Stato n. 3 del 15 febbraio 1965 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del concorso speciale per esami e per titoli ad aiuto applicato stenodattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 162.

(1566)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.